



SENT. N. 57/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23492 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

C.A., c.f. (*OMISSIS*), nato a (*OMISSIS*)

(*OMISSIS*) il (*OMISSIS*) e residente nel Comune di (*OMISSIS*) in via

(*OMISSIS*), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli

Avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, Andrea Mario Vincenzo

Ferrero Merlino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in

Torino, via XX Settembre, n. 60.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, con l'assistenza del Segretario,

il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico Ministero, come da

verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 14 novembre 2022, agisce nei confronti di C.A. per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di euro 424.419,91 in favore dell'ASL TO 5, in relazione ad attività extra-professionale non autorizzata da parte del convenuto, medico dirigente di primo livello presso l'Azienda sanitaria ASL TO5 di Chieri, in servizio presso il Distretto sanitario di Carmagnola.

Il requirente ricorda, quindi, come la Procura presso il Tribunale di Torino nel giugno 2019 avesse chiesto il rinvio a giudizio del dr. C. per i reati di truffa e istigazione alla corruzione, sia con riferimento ad un singolo individuato episodio a danno di privati (il dr. C. tentava di ottenere, da un privato, una somma di denaro indebita per il rilascio di un contrassegno invalidi), che per una pluralità di condotte poste in essere, tra il 2012 ed il 2018, a danno dell'Amministrazione di appartenenza (il convenuto, con artifici e raggiri consistenti nell'esercizio della libera professione *extramoenia* di medico legale presso la propria abitazione, ovvero in studi professionali, senza alcuna autorizzazione, avrebbe indebitamente percepito l'indennità di esclusività e le retribuzioni di posizione e risultato).

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Torino 31 gennaio 2020, n. 192, veniva applicata al C., in ordine a tutti i reati a lui ascritti, la pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa. Contestualmente, proposto il procedimento disciplinare dall'ASL TO 5, il convenuto veniva sanzionato con il licenziamento senza preavviso, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a far data dal 6 dicembre 2019.

Il requirente ricorda, quindi, che oltre al danno da compensi indebitamente

percepiti dall'ASL (quantificato in euro 214.419,91), il convenuto è tenuto anche a rifondere il danno ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2011, relativo ai compensi percepiti per l'attività extraprofessionale non autorizzata (stimato in euro 190.000,00). Infine, la Procura invoca anche il danno all'immagine per il reato di istigazione alla corruzione, equitativamente quantificato in euro 20.000,00.

In punto probatorio, la Procura regionale si sofferma sul valore della sentenza di patteggiamento e, in ogni caso, sul quadro indiziario offerto dalle risultanze delle indagini di PG (consistenti in intercettazioni telefoniche, sommarie informazioni testimoniali – prevalentemente di avvocati che collaboravano con il C. inviando i propri clienti – e documentazione digitale sequestrata, contenente 2.382 relazioni medico legali).

In diritto, il requirente richiama la disciplina di esclusività che caratterizzava il rapporto di lavoro del convenuto a partire dal 2010 ed a cui conseguiva il riconoscimento di specifici elementi retributivi, elementi non spettanti ai dirigenti medici che optano per l'attività extra muraria.

In ordine al danno all'immagine, la Procura regionale richiama il *clamor* interno alla stessa Amministrazione e, da ultimo, si sofferma in modo analitico sulle modalità di determinazione delle diverse voci di danno sopra richiamate.

Con comparsa 29 marzo 2023 si costituiva il convenuto C.A.

ritenendo, in prima approssimazione, che nella fattispecie in esame la prospettazione attorea avrebbe confuso la responsabilità disciplinare contrattuale, derivante dalla violazione della disciplina del rapporto di lavoro con vincolo di esclusività, con la diversa responsabilità erariale.

Secondo la difesa del convenuto, se questi ha svolto adeguatamente la sua

prestazione lavorativa, non vi sarebbe alcun danno da inadempimento contrattuale; parimenti, non determinerebbe alcun danno economico lo svolgimento di attività lavorative ulteriori non pregiudizievoli e non in contrasto con gli interessi del datore di lavoro pubblico.

In via preliminare, tuttavia, la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti: richiamato il concetto di dolo come “volontà dell’evento dannoso”, ai sensi dell’art. 1, legge n. 20/1994, la difesa lamenta che nell’atto di citazione non vi sia alcun riferimento a tale requisito costitutivo della responsabilità erariale. Dal che ne deriverebbe, secondo tale prospettazione, l’eccezione difetto di giurisdizione.

In ogni caso, prosegue la difesa, la prospettazione di un dolo eventuale da parte del requirente, senza allegazione e dimostrazione del richiesto dolo intenzionale, determinerebbe l’inammissibilità dell’atto di citazione.

Altro profilo di inammissibilità, secondo la difesa del convenuto C., sarebbe la violazione del principio del *ne bis in idem*, considerato che per gli stessi fatti il convenuto veniva già giudicato in sede penale e disciplinare.

Nel merito, la difesa contesta il danno parametrato alle retribuzioni percepite, e ciò considerato che nella fattispecie in esame non vi sarebbe lesione del rapporto sinallagmatico. Ricorda che la sentenza di patteggiamento resa in sede penale, alla luce della recente modifica dell’art. 445 c.p.p., non può costituire in alcun modo fonte di prova nel giudizio contabile, così come non possono costituirlo le emergenze probatorie acquisite in sede di indagini preliminari al di fuori di qualunque contraddittorio con la parte.

Quanto all’invocato danno patrimoniale, la difesa rileva che, avendo il convenuto percepito la retribuzione di risultato, ciò dimostrerebbe che l’attività

extra professionale non ha inficiato la sua ordinaria prestazione lavorativa.

Contesta il danno da mancato riversamento dei compensi percepiti per l'attività non autorizzata, e ciò considerato che, in difetto di un danno ulteriore e diverso dal mancato riversamento, non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti (richiama, in tal senso, la sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 415/2020): l'espletamento di detta attività professionale, assume la difesa, *“non si è posta in contrasto, né in concorrenza con l'attività dovuta alla ASL né è stata svolta in ambito ASL, non sfrutta in alcun modo l'apparato pubblico né è risultata eziologicamente collegata al rapporto di lavoro nell'ambito della sanità pubblica”*.

Da ultimo, la difesa invoca l'esercizio del potere riduttivo.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

La domanda attorea merita accoglimento.

1. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di difetto di giurisdizione e/o inammissibilità dell'atto di citazione formulate dalla difesa del convenuto. Secondo la prospettazione del patrono del convenuto, infatti, vi sarebbe difetto di giurisdizione della Corte dei conti o, in alternativa, inammissibilità dell'atto di citazione, non avendo la parte attrice dimostrato, ed ancor prima allegato in punto di fatto, l'esistenza del requisito soggettivo del dolo delineato dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 (*“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*).

La tesi della difesa è destituita di fondamento e ciò per plurime ragioni.

1.1 In primo luogo, ma la considerazione è assorbente, lo stesso articolo 21 del menzionato decreto n. 76, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 20/1994, ha circoscritto la sua operatività temporale ai “*ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”, e cioè a quelli commessi a partire dal 17 luglio 2020. Nella fattispecie in esame, quindi, in cui i fatti addebitati sono antecedenti al 2018, la richiamata disciplina del dolo non trova applicazione.

D'altra parte, la natura palesemente sostanziale della formulazione normativa depone per un'applicabilità della medesima *ex nunc*, con evidente esclusione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della stessa, in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di appello della Corte dei conti (Sez. II Appello, n. 95/2021).

1.2 In secondo luogo, va osservato che, proprio perché la richiamata disciplina ha natura sostanziale, essa non incide in alcun modo né sulla giurisdizione né sull'ammissibilità dell'atto di citazione, operando invece sul diverso piano dell'esistenza o meno, nel merito, dei presupposti dell'azione di responsabilità esercitata. La giurisdizione di questa Corte, infatti, si radica sulla base della domanda attorea e, per quanto qui di rilievo, l'atto di citazione contiene indicazione di tutti gli elementi oggettivi (condotta, danno erariale) e soggettivi (rapporto di impiego, elemento soggettivo dell'azione) propri della responsabilità contrattuale.

2. Infondato, altresì, risulta l'eccepite difetto di giurisdizione sulla domanda ex art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di fattispecie tipizzata di danno erariale (“*L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità*”).

erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”). La stessa giurisprudenza di legittimità citata dal convenuto, d’altra parte, conferma come per questo tipo di danno si radicasse la giurisdizione contabile anche prima dell’introduzione del riportato comma 7 bis (*“l’azione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della P.A., che abbia omissis di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta ma altresì annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse, dovendo privilegiarsi il proficuo svolgimento di quello principale e l’adeguata destinazione di energie lavorative al rapporto pubblico”*; Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124).

3. Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem*, per essere gli stessi fatti già valutati in sede penale e di responsabilità disciplinare.

Se, infatti, il fatto materiale può risultare coincidente, cionondimeno è dirimente la considerazione che giudizio penale e giudizio disciplinare non si occupano in alcun modo del profilo del danno erariale, appartenendo questo alla giurisdizione contabile (in termini, Sez. Lombardia n. 219/2020). Al più si potrebbe porre un problema di improcedibilità della domanda attorea qualora,

in sede civile (o transattiva), l'intero danno azionato dal requirente venisse integralmente ristorato (o di inammissibilità qualora l'integrale ristoro fosse avvenuto ancor prima del deposito dell'atto di citazione).

Detto in altri termini, non contrasta con il principio del *ne bis in idem* un giudizio di accertamento in ordine ad una responsabilità avente natura affatto diversa (risarcitoria) da quella penale (punitiva), ancorché i fatti materiali posti a fondamento siano gli stessi, poiché l'accertamento riservato a ciascuno dei diversi giudici investiti delle rispettive controversie riguarda profili normativi del tutto distinti (cfr. Sez. II, 9 marzo 2018 n. 167, nonché Sez. II, 1.09.2021, n. 321 con i puntuali richiami, ivi contenuti, all'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ed alla sentenza della Corte di giustizia, II Sezione, Provv. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia).

In termini, anche la giurisprudenza di legittimità richiamata, invero solo parzialmente, dal patrono del convenuto: le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 17124 del 2019, hanno infatti precisato che, ove il Procuratore contabile abbia *“promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, alla detta P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere -stante il divieto del bis in idem- una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse propria, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte (quella legale), e cioè i compensi indebitamente percepiti in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che li ha determinati e non riversati, al fine di effettivamente destinarli al bilancio*

dell'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente”.

Come sopra esposto, pertanto, un problema di *ne bis in idem* si potrebbe porre solo nel caso di medesimezza del *petitum* sostanziale, e cioè qualora la PA si attivi, o si sia attivata, ottenendo il riversamento dei compensi per l'attività non autorizzata.

4. Venendo all'esame del merito, nella fattispecie in esame la Procura regionale ha prospettato l'esistenza di tre distinti danni: il danno da compensi retributivi indebitamente percepiti per violazione del vincolo di esclusività; il danno da mancato riversamento dei compensi per l'attività non autorizzata svolta al di fuori del rapporto di impiego e, infine, il danno all'immagine legato ad un singolo episodio, penalmente rilevante, di istigazione alla corruzione.

In sostanza, i primi due danni, di natura patrimoniale, si fondano sullo svolgimento, da parte del convenuto, dirigente medico presso l'Azienda sanitaria ASL TO5 di Chieri e in servizio presso il Distretto sanitario di Carmagnola, di attività libero professionale non autorizzata.

4.1 Al fine di ricostruire in punto di fatto la vicenda, è necessario soffermarsi sul valore della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., di cui la difesa del convenuto contesta recisamente l'utilizzabilità nel presente giudizio. Va ricordato, infatti, che con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Torino 31 gennaio 2020, n. 192, veniva applicata al C., in ordine ai reati di truffa e di istigazione alla corruzione, la pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Secondo la difesa del convenuto tale pronuncia non sarebbe invocabile nel presente giudizio, e ciò in virtù della nuova formulazione dell'articolo 445, comma 1 bis, c.p.p., a mente del quale *“La sentenza prevista dall'articolo 444,*

comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”.

Inoltre, secondo la difesa, stante il difetto di contraddittorio nell'acquisizione, neppure sarebbe utilizzabile il materiale probatorio acquisito dalla PG nella fase delle indagini preliminari: diversamente opinando, assume la difesa, verrebbe aggirato il limite all'efficacia introdotto con il sopra riportato comma 1-bis.

Anche questa prospettazione non può essere accolta.

4.2 Se è vero che la novella legislativa, specie attraverso l'eliminazione del riferimento all'art. 653 c.p.p., è diretta a limitare gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato, cionondimeno resta pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato (valutazione che, com'è noto, è prodromica alla pronuncia di una sentenza *ex art. 444 c.p.p.*).

Il nuovo art. 445 c.p.p., pertanto, si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, laddove afferma che la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale.

Infatti, anche prima della novella, *“la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale*

nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità (C. conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023; vedi anche Sez. Lombardia 6 febbraio 2023, n. 20).

4.3 Nessuna discussione può sorgere, da ultimo, quanto all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede penale, essendo la paventata lesione del contraddittorio del tutto inconferente: il materiale prodotto dalla Procura, infatti, può essere liberamente apprezzato dal giudice in questa sede, dove il contraddittorio ed ogni altro diritto di difesa vengono garantiti al convenuto nel modo più pieno.

D'altra parte, l'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p. parla esclusivamente dell'efficacia della sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, senza che da tale norma possa desumersi un effetto estensivo nei confronti del materiale probatorio versato nel procedimento penale. Al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, infatti, il legislatore ha inteso ridurre l'efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento senza, tuttavia, che tale scelta possa estendersi fino all'irrilevanza del materiale probatorio raccolto: un conto, infatti, è negare che la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* possa costituire, essa stessa, accertamento probatorio in altro giudizio; ben altro sarebbe impedire ad un altro giudice un'autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari, specie quando questa valutazione ha finalità e parametri completamente differenti, con esclusione della violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'eccezione sollevata dalla parte convenuta, pertanto, alla luce della richiamata novella legislativa, non è in alcun modo sostenibile.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, possono essere verificati i fatti dedotti

dalla Procura ed analiticamente descritti in atto di citazione: la ricostruzione attorea trova piena conferma tanto nella condotta processuale della parte quanto nel materiale probatorio versato in atti.

5.1 Sotto il primo profilo, i fatti addebitati al convenuto, invero, devono ritenersi provati alla luce della stessa posizione difensiva da questi assunta.

Va ricordato, infatti, che l'articolo 95 c.g.c. ha codificato il principio di non contestazione (di creazione giurisprudenziale con l'ormai famosa Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761) a mente del quale il giudice pone a fondamento della decisione "*i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite*".

Nella fattispecie in esame il convenuto ha argomentato sull'insussistenza del danno erariale, ha cioè offerto una diversa lettura delle conseguenze della sua condotta ma, di fronte alla ricostruzione estremamente analitica operata in atto di citazione, non ha mai negato i fatti storici a lui contestati.

Anzi, nell'affermare che l'attività extra professionale non autorizzata non avrebbe inciso sull'ordinaria prestazione lavorativa, la difesa ha ammesso il fatto storico dell'esercizio di attività non autorizzata.

Anche con riferimento all'istigazione alla corruzione (vicenda c.d. C.), il convenuto C. non ha assolutamente contestato la ricostruzione storica offerta dall'attore, rendendola così certa.

5.2 Sotto altro profilo, i fatti descritti nell'atto di citazione trovano, *ad abundantiam*, conferma e sostegno probatorio nel materiale versato in atti dalla Procura.

5.3 Innanzitutto, le dichiarazioni rese dallo stesso C. in sede di procedimento disciplinare avanti l'ASL TO 5: pur dando un'interpretazione dei fatti davvero originale, a parere del Collegio la trascrizione dell'audizione

conferma i fatti storici della Procura. Tanto l'istigazione alla corruzione (i soldi percepiti dalla signora C. per farle ottenere un contrassegno invalidi – peraltro spettante – sarebbero stati una regalia che lo stesso convenuto si sarebbe sforzato, inutilmente, di rifiutare), quanto l'attività extra-professionale (le perizie svolte fuori orario di lavoro sarebbero, banalmente, delle “periziette” fatte su “colpetti di frusta di amici e parenti”), trovano indubbiamente conferma nelle parole dello stesso convenuto.

5.4 Va poi richiamata l'annotazione di PG 30 maggio 2017 della Compagnia dei carabinieri di Chieri, da cui si ricava un'esauriente ricostruzione dei fatti di causa, del tutto coincidente con quella descritta in atto di citazione.

Tale annotazione, com'è noto, assume valore probatorio differente a seconda del suo contenuto: essa ha fede privilegiata relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale. Fa, invece, fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, mentre costituisce libero elemento di prova per ogni altro affermazione in essa contenuta (in termini, cfr. Cass. Sez. 5, 5.10.2018, n. 24461).

5.5 Da ultimo, vanno ancora richiamati il contenuto delle dichiarazioni della signora C.D., delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche dello stesso convenuto e dei verbali di informazioni testimoniali ai sensi dell'art. 362 c.p.p.; le perizie redatte dal convenuto (e prodotte dagli avvocati assunti a sommarie informazioni) e il materiale informatico sequestrato presso la sua residenza (n. 2.382 perizie medico legali).

6. Dalla disamina del materiale probatorio sopra richiamato, e dalla circostanza

che il convenuto non ha contestato né le affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio né il materiale probatorio sopra richiamato, emerge oltre ogni ragionevole dubbio la prova dei fatti addebitati a C.A.

In particolare, sono certi i seguenti fatti:

-Nell'aprile 2016 il convenuto, in servizio come dirigente medico presso l'ASL TO5, percepiva dalla signora D.C. l'importo di euro 100,00 per il suo indebito interessamento volto ad ottenere un contrassegno invalidi, tentando successivamente di ottenere un'ulteriore somma il giorno in cui si recava presso il domicilio della signora C. per consegnare il suddetto contrassegno (sull'assunto che tale ulteriore somma sarebbe servita per compensare il collega medico che aveva rilasciato il certificato di invalidità);

-Tra il 2012 ed il 2018 il convenuto svolgeva, senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2011, attività libero professionale in favore di terzi. In particolare, come emerso dalle dichiarazioni dei professionisti sentiti, dalle intercettazioni e dalle 2.382 relazioni medico legali rinvenute nel PC del convenuto, il sig. C. lavorava sistematicamente per il tramite di una fitta rete di avvocati, i quali indirizzavano i loro pazienti per le perizie medico legali, con un tariffario compensi oscillante tra 80 e 100 euro (a seconda del rilascio o meno della relativa ricevuta fiscale).

7. In ordine all'elemento soggettivo, questo non può che identificarsi nel dolo, inteso come coscienza e volontà della condotta lesiva posta in essere in violazione dei propri doveri d'ufficio, con piena rappresentazione e volontà anche del danno.

A fondamento è sufficiente richiamare il tenore delle intercettazioni telefoniche riportate nell'annotazione di PG, laddove il C. manifesta la piena

volontà di svolgere attività extra professionale tenendo all'oscuro l'Amministrazione di appartenenza ed anzi rimproverandosi, all'indomani del sequestro presso la sua abitazione, di non aver eliminato il materiale probatorio a suo carico (che, lamenta il convenuto, era costretto a tenere per le continue richieste di copie da parte dei clienti). Particolarmente significativa, in proposito, la conversazione n. 322 (pagina 35 dell'annotazione di PG del 30.05.2017) nella quale il convenuto ammette che la sua versione (evidentemente, difensiva) sarà quella di sostenere che si tratterebbe di attività fatte per amici e parenti compensate con qualche regalino: ciò dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che il convenuto era pienamente consapevole del carattere indebito dell'attività prestata all'insaputa, e senza autorizzazione, dell'Amministrazione di appartenenza.

Anche con riferimento alla vicenda che ha coinvolto la signora C., dalla denuncia della stessa e dal tenore delle spiegazioni offerte dal convenuto (nonché dalla conversazione n. 500 – pagina 33 della citata annotazione di PG – in cui lo stesso C. ammette di aver chiesto 100 euro e poi, successivamente, ulteriori per fare “un regalino” al collega) emerge chiaramente la piena coscienza e volontà della condotta indebita.

8. Certi i fatti storici, occorre a questo punto esaminarne le conseguenze giuridiche in relazione alle prospettazioni di danno erariale offerte dal requirente.

8.1 La prima voce di danno azionata dal requirente riguarda le componenti retributive indebitamente percepite dal convenuto in violazione del regime di esclusività da lui volontariamente scelto. Occorre, ricordare, infatti, che i dirigenti medici possono optare per un rapporto di lavoro con vincolo di

esclusività o, in alternativa, con facoltà di esercizio di attività libero professionale c.d. *extramoenia*. Nel primo caso, come previsto dall'art. 15 quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, "*I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo*". È chiaro, pertanto, che il trattamento economico aggiuntivo si giustifica unicamente per la scelta del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda sanitaria: la *ratio* del suo riconoscimento viene meno qualora il dipendente non operi rispettando tale vincolo, così violando il sinallagma contrattuale. Non rileva, come sostenuto dalla difesa del convenuto, il corretto esercizio della prestazione professionale nelle ore di lavoro: si tratta, invece, e molto più semplicemente, dell'indebita percezione di un trattamento aggiuntivo in mancanza del suo presupposto contrattuale.

Analogo discorso riguarda l'indennità di posizione, la retribuzione di risultato (compresa la quota derivante dalle risorse aggiuntive regionali di cui alla D.G.R. 21/2746 del 2 maggio 2006) ed il fondo perequativo: non si tratta di voci riservate ai dirigenti con vincolo di esclusività ma di elementi retributivi la cui quantificazione, ad opera dei contratti collettivi della dirigenza medica (CCNL 8 giugno 2000, artt. 36 e seguenti; CCNL 6 maggio 2010 parte economica, artt. 5, 11 e 12), risulta differenziata tra dirigenti medici in regime di esclusiva e dirigenti che hanno optato per l'attività *extramoenia*.

Su tali conclusioni è granitica la giurisprudenza consolidata: il danno erariale si estende a tutte le voci stipendiali che il contratto di lavoro ha previsto per la remunerazione del regime di esclusività (cfr. Corte dei conti, Sez. III° App., n.415/2015; id., Sez. I° App., n.67/2018; Sez. Lombardia, n.165/2015; id., Sez. Sardegna, n.46/2013; id., Sez. Veneto, n.221/2013).

A tali elementi retributivi, trattandosi di indebito pagamento a danno dell'Amministrazione, andranno aggiunti anche gli oneri previdenziali e contributivi versati.

I conteggi delle retribuzioni indebitamente percepite dal convenuto sono stati effettuati dall'ASL TO 5 e prodotti in atti dal requirente: in difetto di contestazione da parte del convenuto, questi, anche per l'analiticità che li caratterizza, sono da ritenersi pienamente attendibili.

Alla luce di quanto esposto, le retribuzioni lorde indebitamente versate per la violazione del regime di esclusività sono complessivamente pari ad euro 224.419,91, cui vanno detratti euro 10.000,00 versati dal C. in sede transattiva, in relazione alla costituzione di parte civile dell'ASL TO 5 nel procedimento penale: il danno erariale è quindi pari ad euro 214.419,91.

8.2 La seconda voce di danno, sempre connessa all'esercizio non autorizzato di attività extraprofessionale in violazione dell'articolo 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, è rappresentata dal mancato riversamento dei compensi percepiti, riversamento imposto dal successivo comma 7-bis.

La violazione del divieto di svolgere "in regime di esclusività" la prestazione lavorativa di dirigente medico determina, pertanto, l'applicazione dei rigori previsti dall'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n.165/2001, con conseguente obbligo di riversamento dei compensi percepiti per l'attività professionale espletata *extra moenia* (si vedano, tra le tante, Corte dei conti, Sez. I° App., n.320/2020; id., Sez. II° App., n.77/2019; id., Sez. Sicilia, n.1301/2021; id., Sez. Campania, n.118/2019; id., Sez. Lombardia, n.22/2022; id., Sez. Liguria, n.20/2015).

La quantificazione del danno operata dal requirente appare del tutto ragionevole, ed anzi ispirata ad un criterio prudenziale.

Considerato che le intercettazioni telefoniche e le informazioni rese da persone informate dei fatti hanno confermato lo svolgimento, da parte del convenuto, di attività medico legale non autorizzata presso diversi studi, o presso la propria abitazione, con compenso pari ad 80/100 euro, risulta del tutto ragionevole il criterio di computo utilizzato dal requirente: atteso che nel pc del convenuto sono state rinvenute 2.382 relazioni medico legali, ipotizzando il pagamento di euro 80 per ciascuna, l'ammontare dei compensi percepiti risulta di euro 190.560,00 che la Procura arrotonda poi ad euro 190.000,00.

Anche in tal caso, al rigore logico del ragionamento si unisce l'assenza di contestazioni nel *quantum* da parte del convenuto: può, pertanto, ritenersi provato che l'ammontare dei compensi percepiti dal sig. C. per l'attività non autorizzata ammonti all'importo di euro 190.000,00.

8.3 Da ultimo, la Procura agisce per il ristoro del danno all'immagine, quantificato equitativamente in euro 20.000,00 e connesso all'episodio di induzione alla corruzione che ha avuto come vittima la signora C.

D.

In proposito, va ricordato che ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, conv., con mod., dalla legge n. 102/2009 *“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”*.

Nella fattispecie in esame sussistono tutti i presupposti per la configurabilità di

un danno all'immagine, costituendo il comportamento contestato al convenuto

un reato contro la pubblica amministrazione (*ex art. 322, terzo comma, c.p.*), accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato (la sentenza n. 192/2020, passata in giudicato in data 16 febbraio 2020), ed essendosi determinato in proposito un rilevante discredito dell'immagine dell'Amministrazione.

In ordine a quest'ultimo profilo, va rilevato che la lesione dell'immagine della PA *“opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata principalmente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il c.d. clamor, pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media”* (Sez. Lombardia, n. 26/2020; Sez. II App. n. 662/2011).

Con riferimento alla quantificazione del danno, in considerazione della natura essenzialmente *“immateriale”* del bene leso, essa non può che avvenire sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

Cionondimeno, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, la giurisprudenza contabile (tra le tante, Sez. giur. Toscana, sent. n.220/2018; id., Sez. giur. Campania, sent. n. 512/2014; id., Sezione I Centrale d'Appello, sent.

n.222/2004; id., Sez. giur. Lazio, sent. n.439/03; id., Sez. giur. Lombardia, sent.

n. 284/08), ha elaborato una serie di criteri guida:

a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;

b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass media.

Nella fattispecie in esame, occorre considerare che il convenuto, operando in un settore in cui sono coinvolti interessi sensibili, abusando della sua qualifica, e con totale disprezzo della sua professionalità e dell'Amministrazione di appartenenza, ha tenuto una condotta di mercimonio della propria funzione, tentando di farsi pagare indebitamente per una prestazione previdenziale dovuta per legge a titolo gratuito.

Alla gravità oggettiva del reato commesso (senza considerare i reati di truffa, non essendo delitti contro la PA), ed al totale disprezzo dei propri doveri e dell'Amministrazione di appartenenza, occorre aggiungere la diffusione della conoscenza di tali condotte all'interno dell'Amministrazione danneggiata, diffusione testimoniata dal procedimento disciplinare a carico del C. e dal coinvolgimento del medico autore del contrassegno "venduto" alla signora C. (dirigente medico risultato estraneo alla vicenda delittuosa).

In conclusione, la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, il forte scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto

obbligatoriamente ispirarsi nonché l'idoneità delle condotte ad arrecare il pregiudizio reputazionale nei confronti dell'Amministrazione danneggiata, inducono il Collegio a ritenere equo un danno all'immagine pari ad euro 20.000,00, somma da intendersi già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data della presente sentenza.

8.4 Alla luce di quanto esposto va riconosciuta la responsabilità del convenuto C. A. per tutte le voci di danno lui ascritte e, conseguentemente, va condannato al pagamento, in favore dell'ASL TO5, del complessivo importo euro 424.419,91, oltre accessori come in dispositivo. La condotta dolosa e le modalità della stessa, che evidenziano un *modus operandi* continuativo di palese disprezzo per il *munus publicum*, escludono l'utilizzo del potere riduttivo.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Condanna C. A. al pagamento della somma di euro 424.419,91 (quattrocentoventiquattromilaquattrocentodiciannove/91) in favore dell'ASL TO 5, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo sull'importo di euro 404.419,91, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sull'importo di euro 20.000,00;

Condanna C.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 612,45 (seicentododici/45).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Torino, 05/05/2023

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente